



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione	4
Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento.....	4
Articolo 2 Definizioni	5
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche. 6	
Articolo 4 Requisiti soggettivi di accesso – sostituzione momentanea	6
Articolo 5 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche.....	7
Articolo 6 Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio.....	8
Articolo 7 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.....	8
Titolo II – Procedimento amministrativo e sistema autorizzatorio.....	9
Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività	9
Articolo 9 Domanda	10
Articolo 10 Subingresso	10
Titolo III – Disposizioni generali relative ai mercati	10
Articolo 11 Disposizioni relative ai mercati	10
Articolo 12 Tipologie di mercati	11
Articolo 13 Schede dei mercati	12
Articolo 14 Circolazione e sosta nelle aree di mercato	12
Articolo 15 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita	12
Articolo 16 Attrezzature ammesse nei mercati	14
Articolo 17 Disposizioni generali sul posteggio	15
Articolo 18 Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni.....	15
Articolo 19 Riassegnazione dei posteggi.....	15
Articolo 20 Gestione del registro delle presenze nei mercati	15
Articolo 21 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare	16
Articolo 22 Posteggi temporanei riservati agli imprenditori agricoli	17
Articolo 23 Manifestazioni temporanee ed attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande	18
Titolo IV – Disciplina degli orari del commercio sulle aree pubbliche	19
Articolo 24 Orari.....	19
Titolo V – Disposizioni generali relative alle fiere	19
Articolo 25 Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali	19
Articolo 26 Schede delle fiere	20
Titolo VI- Sistema sanzionatorio	20
Articolo 27 Controlli	20
Articolo 28 Decadenza e revoca della concessione del posteggio.....	21
Articolo 29 Sanzioni	21

Titolo VII – Disposizioni finali.....	22
Articolo 30 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento	22
Articolo 31 Efficacia del Regolamento	22
ALLEGATO A)- SCHEDE DEI MERCATI.....	23
1. Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali	25
2. Mercato di piazza XX Settembre del martedì.....	27
3. Mercato di piazza XX Settembre del giovedì	28
4. Mercato di piazza XX Settembre del venerdì.....	29
5. Mercato di piazza XX Settembre del sabato	30
6. Mercato cittadino delle Specialità Stagionali	32
7. Mercato di via Zanon.....	34
8. Mercato di via Redipuglia (Vât)	36
9. Mercato di via Riccardo di Giusto.....	38
10. Mercato di piazzale Repubblica Argentina - Stadio Friuli	40
11. Mercato dei Cimiteri urbani	43
A. Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo "Cose d'altri tempi"	45
B. Fiera di S. Valentino	46
C. Fiera di S. Caterina.....	47

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e al D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica:

1. agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
2. ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 160/2010.

Il presente Regolamento persegue:

- la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie.

Nell'adozione del presente Regolamento è stata data attuazione alle forme di consultazione previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente *"Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche"*.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per,:

“commercio al dettaglio”: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; il commercio al dettaglio può avere ad oggetto la vendita di generi alimentari e la vendita di generi non alimentari;

“vendita di generi alimentari”, la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore alimentare);

“vendita di generi non alimentari”, la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);

“sommministrazione di alimenti e bevande”, la vendita dei generi alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature che ne consentono la consumazione sul posto;

“specializzazioni merceologiche”: le tipologie merceologiche interne ai generi;

“operatore del settore alimentare”, il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

“preposto”, il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purchè in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

“sostituzione momentanea”, la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali;

“aree pubbliche”, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

“posteggio”, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

“mercato”, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

“presenze in un mercato”, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

“fiera”, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

“mercatino dell'antiquariato e del collezionismo”: fiera che si svolge nella giornata di domenica con cadenza mensile, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

“presenze effettive in una fiera”, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

“miglioria”: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato: le migliori giornaliere non sono consentite;

“spunta”: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi non occupati dal rispettivo titolare ed i posteggi non assegnati;

“spuntista”: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare ed i posteggi non assegnati;

“manifestazioni fieristiche di rilevanza locale”, le attività commerciali disciplinate dall'apposito Regolamento comunale svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;

“farmer markets”, i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2010 n. 4;

“attività stagionale”: l'attività svolta nell'arco di una “stagione”, ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

“attività temporanea”: l'attività commerciale o di somministrazione disciplinata dalla Legge svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

“inquinamento acustico”, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

“codice dei beni culturali e del paesaggio”, il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

“segnalazione certificata di inizio attività – (S.C.I.A.)”: la segnalazione prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

“autorizzazione”: il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;

“avviso pubblico o bando”: atto del Dirigente competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione;

“motivi imperativi d'interesse generale”: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Articolo 4 Requisiti soggettivi di accesso – sostituzione momentanea

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.

Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

Articolo 5 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte, anche in forma stagionale:

- a) su posteggi dati in concessione: tipo A)
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante: tipo B).

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'Amministrazione comunale e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla SCIA da presentare nel Comune ove si intende avviare l'attività.. Detta SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

I titoli abilitanti all'esercizio del commercio su aree pubbliche riconosciuti dalle altre regioni d'Italia sono validi nel territorio regionale.

Il possessore del titolo abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non può presentare ulteriore SCIA per analoga attività.

Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 6 Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di tipo A), al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.

La durata della concessione di posteggio all'interno di mercati è stabilita dalla normativa vigente.

L'autorizzazione di tipo A) riguarda un singolo posteggio per ogni giorno di mercato.

Nei mercati stabili, come definiti nell'art. 12, l'autorizzazione di tipo A) riguarda tutti i giorni in cui l'attività è consentita in base alla scheda istitutiva del mercato.

L'autorizzazione non può essere rilasciata in favore di un soggetto che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della superficie concessa, nonché di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

Articolo 7 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.

- L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Ai sensi dell'art. 43 della Legge, in particolare per motivi di viabilità e di carattere igienico-sanitario, all'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, è permanentemente vietato l'esercizio dell'attività nelle seguenti aree:

aree pubbliche e private comprese entro il perimetro della circonvallazione esterna formato dalle seguenti strade e piazze (incluse):

viale XXIII Marzo 1848, viale Trieste, piazzale Guglielmo Oberdan, via Filippo Renati, via Antonio Caccia, piazzale Osoppo, viale San Daniele, piazzale Paolo Diacono, viale Gio Batta Bassi, piazzale Gio Batta Cavedalis, viale del Ledra, piazzale 26 Luglio 1866, viale Giuseppe Duodo, piazzale Gio Batta Celli, viale delle Ferriere, viale Europa Unita (area compresa tra i civici da 37 a 78 di viale Europa Unita), piazzale Gabriele D'Annunzio;

arterie radiali di penetrazione al centro:

via Martignacco, viale Cadore, via Mons. Giuseppe Nogara, piazzale Marco D'Avanzo, viale Giovanni Boccaccio, viale Leonardo Da Vinci, viale Venezia, via Pozzuolo, via Lumignacco, via Marsala, via Caduti del Lavoro, piazzale del Commercio, via del Partidor, viale Konrad Adenauer, via Veneto, viale Palmanova, via Pradamano, via Buttrio, via del Bon, via Cividale, via Diego Simonetti, via Gorizia, viale Vât, via Liguria, via Tricesimo, viale Volontari della Libertà, via Feletto, via Tavagnacco, via Colugna, via del Cotonificio, viale Pier Paolo Pasolini;

vie e piazze:

via Lombardia, viale dello Sport, viale Agostino ed Angelo Candolini, via Floriano Candonio, via Annibale Frossi, viale dell'Emigrazione, via Ottavio Bottecchia, Piazza Rizzi, via Giorgio Mainerio, via Lodi, Piazzale Repubblica Argentina, via delle Scuole, via Gino Pieri, p.le Santa Maria della Misericordia, via Forni di Sotto, piazza Chiavris, piazza Medaglie d'Oro, via Monte Grappa, via Armando Bernardinis, via Planis, via General Antonio Cantore, via Codroipo, via Tarcento, via Sacile, via Tolmezzo, via Pordenone, via Nimis, via Maniago, via Ermes di Colleredo, via Chiusaforte, via Volturno, via Cecilia Gradenigo Sabbadini, via San Rocco (fino all'incrocio con via Luigi Gabelli), via Alberto Mazzucato, viale Firenze, via Dalmazio Birago, piazza Giovanni XXIII

aree complessivamente destinate a mercato, come identificate nelle schede.

Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri dall'area del mercato stesso.

In occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per materia, con apposito atto, può temporaneamente derogare ai divieti previsti dai punti precedenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) nel Comune ove intende avviare l'attività.

Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:

- sospensione o cessazione dell'attività;
- aggiunta di un settore merceologico;
- nomina o variazione preposto;
- sostituzione temporanea;
- subingresso;
- modifica dati anagrafici o societari

La S.C.I.A è presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

La SCIA è sempre preventiva o contestuale rispetto al verificarsi dell'evento (a parte il caso della modifica dei dati anagrafici o societari).

La SCIA di sospensione o cessazione dell'attività deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio di attività deve essere compilata e presentata sull'apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune di Udine, con le modalità previste dalla Legge.

Il Responsabile del procedimento procederà al controllo della Scia ai sensi di legge.

Articolo 9 Domanda

E' soggetto a domanda:

1. il rilascio di autorizzazione su posteggio;
2. la relativa concessione di posteggio.

Il rilascio di nuova autorizzazione su posteggio e della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico è disciplinato da apposito bando emanato dal Comune di Udine.

Il Bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce anche i casi di inefficacia/nullità delle domande. Sono soggette inoltre a domanda:

- il rilascio dell'autorizzazione alla proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- il rilascio della concessione di posteggio temporaneo, da parte dell'imprenditore agricolo.

Articolo 10 Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della Legge, comporta anche quello del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

Sono vietati i trasferimenti dell'attività di uno o più settori merceologici posseduti, in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI

Articolo 11 Disposizioni relative ai mercati

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

La planimetria del singolo mercato, recante la localizzazione e le dimensioni dei relativi posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale. Nella redazione della planimetria, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, con il presente Regolamento vengono previste, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle

tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare; viene altresì prevista, limitatamente all'area del centro storico, l'istituzione di mercati specializzati nella vendita di prodotti alimentari.

Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere ubicate in zone che non presentino pericolo di inquinamento da traffico veicolare, polveri, esalazioni dannose;
- b) essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es. non in aree destinate contemporaneamente a parcheggi);
- c) disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;
- d) essere dotate di un congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile, di energia elettrica e di contenitori porta rifiuti a tenuta, muniti di coperchi;
- e) essere dotate, qualora siano previste attività di somministrazione, di servizi igienici ad uso esclusivo del personale e ad uso del pubblico;
- f) essere sottoposte, dopo la chiusura del mercato ad una adeguata pulizia, alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto, ed alla disinfezione dei servizi igienici.

Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, nonché la pulizia generale dell'area e la rimozione dei rifiuti. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura.

Articolo 12 Tipologie di mercati

Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda istitutiva. Può essere definito:

IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:

1. **ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
2. **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi sono organizzati:
 - per il medesimo settore merceologico;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche.

Nei mercati a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni, il subingresso e l'attività di "spunta" sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste;

IN RELAZIONE ALLA PERIODICITA':

1. **annuale**, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
2. **stagionale**, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;
3. **stabile**, quello tenuto in una sede propria, per almeno 5 giorni alla settimana;
4. **straordinario**, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
5. **sperimentale**, quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore. Il mercato sperimentale, della durata massima di un anno solare, viene istituito con apposita deliberazione di Giunta comunale su proposta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative o delle Associazioni dei Consumatori.

L'assegnazione dei posteggi avviene con le modalità previste precedentemente. L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata all'anno solare in relazione al quale il mercato è istituito. In caso di istituzione a titolo definitivo hanno titolo di priorità, nell'assegnazione delle concessioni, gli operatori che hanno partecipato al mercato sperimentale.

Articolo 13 Schede dei mercati

Sono disciplinati i seguenti mercati:

1. *Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali;*
2. *Mercato di piazza XX Settembre del martedì;*
3. *Mercato di piazza XX Settembre del giovedì;*
4. *Mercato di piazza XX Settembre del venerdì;*
5. *Mercato di piazza XX Settembre del sabato;*
6. *Mercato cittadino delle Specialità Stagionali*
7. *Mercato di via Zanon;*
8. *Mercato di via Redipuglia;*
9. *Mercato di via Riccardo di Giusto;*
10. *Mercato di piazzale Repubblica Argentina - Stadio Friuli;*
11. *Mercato dei Cimiteri urbani.*

Le schede di cui all'allegato A) al presente regolamento, integrate con le planimetrie, precisano, in riferimento al singolo mercato, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi, nonché le aree complessivamente destinate agli imprenditori agricoli. Le schede indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e quelli di spunta e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività in quel singolo mercato.

Articolo 14 Circolazione e sosta nelle aree di mercato

Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine. E' altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Articolo 15 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esibire i documenti autorizzativi in originale;
- rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente preciseate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
- occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato

di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Locale;

- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, ne' possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
- collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20, in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
- le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;
- la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
- esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
- alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora è vietato; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e simili, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;

Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio è fatto assoluto divieto di:

- consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
- danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
- tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- vendere con «merce a braccio» ;
- fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
- vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche;
- protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;

- protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui al Cap. 3° dell'Allegato 2 del Regolamento 852/2004.

Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali....) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cottenne animali, etc) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni); pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltrirli tramite ditta autorizzata convenzionata per la raccolta il giorno stesso presso la medesima area mercatale.

Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

In particolare gli impianti o attrezzature alimentati da bombole (o *bidoni*) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzature. A titolo di esempio, si cita il capitolo numero 5 della succitata norma UNI 7131 che fornisce precise indicazioni su dove può essere posizionata la bombola di GPL e su come debba essere correttamente collegata agli utilizzatori, od il successivo capitolo numero 6, che spiega come installare all'aperto più bombole tra loro collegate.

La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 (ex Legge 46/90). In ogni caso le attrezzature o impianti utilizzanti gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.

L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriera antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

Articolo 16 Attrezzature ammesse nei mercati

Sono ammesse ai mercati esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici e salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla scheda relativa all'area del singolo mercato. Per i mercati stabili di via Zanon e di Piazza I Maggio, sono tollerate le strutture fisse preesistenti, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17 Disposizioni generali sul posteggio

Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.

All'imprenditore agricolo viene assegnato, nell'ambito dell'area riservata agli imprenditori agricoli dalla singola scheda istitutiva, un posteggio temporaneo, la cui durata è funzionale alla stagionalità del prodotto commercializzato.

Articolo 18 Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni

Il rilascio della concessione e della relativa autorizzazione avviene sulla base dei criteri di priorità previsti dalla vigente normativa.

In caso di parità si osserva il seguente criterio suppletivo:

- assenza, in capo all'operatore della titolarità di altre autorizzazioni per le aree mercatali rilasciate dal Comune di Udine, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nei mercati cittadini.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

Articolo 19 Riassegnazione dei posteggi

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria.

Il trasferimento del mercato in altra sede avviene con apposita delibera consiliare, che definisce i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.

Il trasferimento temporaneo del mercato, dovuto a motivi di interesse pubblico, viene diversamente disposto con determina del Responsabile competente per materia.

L'attuazione del trasferimento definitivo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

Articolo 20 Gestione del registro delle presenze nei mercati

La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori presentatisi con attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività, 30 minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di vendita, al fine di redigere la graduatoria delle presenze.

La graduatoria delle presenze è elaborata dagli agenti di Polizia Locale, responsabili della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera, raccogliendo le firme degli operatori presenti all'orario di inizio delle operazioni di vendita.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione agli utili, in ogni caso muniti di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo 30 minuti prima dell'orario d'inizio delle operazioni di vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di

chiusura del mercato, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione o la cancellazione dell'attività.

Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali semprecché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare o ferie non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprecché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:

- a) malattia, gravidanza e maternità: invio del certificato medico entro 3 giorni dal primo giorno di assenza; in caso di assenze per malattia e gravidanza la certificazione medica deve indicare esplicitamente l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo;
- b) servizio militare: invio dichiarazione sostitutiva di atto notorio almeno 3 giorni prima del primo giorno di assenza;
- c) ferie: comunicazione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

Qualora il mercato si svolga in giornata festiva, l'assenza non sarà computata ai fini della revoca. Nel caso in cui gli operatori intendessero esercitare in giornata festiva, ne devono dare notizia almeno 10 giorni prima, con comunicazione scritta.

Articolo 21 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente articolo e fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, sempre che siano debitamente giustificati, non ha diritto al rimborso del canone OSAP.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e i posteggi "liberi" sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata.

La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare e dei posteggi "liberi" è effettuata privilegiando: gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre che riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

I posteggi sono assegnati in base alla specializzazione merceologica, al settore merceologico e all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria prevista al punto precedente; non si fa luogo ad assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e dei posteggi "liberi" gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

La Polizia Locale verifica che la persona presente all’assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.

Per gli operatori che concorrono all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per 1 anno solare comporta l’azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, con comunicazione alla Polizia Locale.

L’area in concessione non può essere assegnata agli operatori spuntisti qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Articolo 22 Posteggi temporanei riservati agli imprenditori agricoli

Gli agricoltori, che intendono esercitare nei mercati cittadini la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. L.gs. 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, devono ottenere la concessione di suolo pubblico, come indicato nel successivo articolo e presentare segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Udine. La segnalazione certificata di inizio attività è efficace su tutto il territorio comunale, senza limitazioni temporali, salvo l’ottenimento della concessione di suolo pubblico.

L’area riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti viene stabilita all’interno di ogni mercato, mediante l’indicazione della metratura ad essa destinata nella singola scheda.

Parte dell’area riservata agli imprenditori agricoli verrà suddivisa in posteggi ed assegnata ad operatori permanenti, annuali o stagionali. La restante parte verrà assegnata ad operatori occasionali.

I posteggi per operatori permanenti, annuali e stagionali e i posteggi per operatori occasionali, verranno individuati secondo criteri localizzativi che garantiscono il transito delle persone. La disponibilità dei posteggi è resa nota a mezzo di affissione presso gli Uffici della Polizia Locale.

L’assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:

- A. maggior numero di presenze maturate nel mercato, purchè rilevate o documentabili dall’interessato;
- B. maggiore anzianità di attività dell’operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la modalità dell’autocertificazione;
- C. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Gli imprenditori agricoli titolari di posteggio all’entrata in vigore del presente Regolamento, conserveranno il diritto alla concessione di un posteggio, all’interno dello stesso mercato, nell’area riservata agli imprenditori agricoli.

Eventuali posteggi non occupati nei 30 minuti antecedenti l’inizio delle operazioni di vendita all’interno delle aree riservate agli imprenditori agricoli possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l’azienda agricola di riferimento.

La concessione di posteggio temporaneo è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

Articolo 23 Manifestazioni temporanee ed attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita e di somministrazione devono presentare al Comune di Udine la richiesta di realizzazione della manifestazione almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto indicante titolo, finalità, durata ed orario dell'evento, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio, elenco degli operatori partecipanti, nonché una planimetria quotata dell'intera sede espositiva (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, recante la dislocazione degli impianti, delle strutture e delle attrezzature espositive; la planimetria dovrà individuare la superficie netta, nonché la superficie occupata dall'organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc). Il suolo pubblico utilizzato dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'organizzatore, dopo la chiusura della manifestazione, ad una adeguata pulizia, nonché alla rimozione dei rifiuti.

Qualora la richiesta risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione: il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Il termine per il rilascio dell'occupazione è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, se pervenuta completa in tutte le sue parti, ovvero dalla data in cui sono pervenuti i documenti mancanti. Il rilascio dell'occupazione è subordinato al parere dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione della manifestazione.

Le attività temporanee di vendita e di somministrazione sono svolte previa segnalazione certificata di inizio di attività - S.C.I.A., inoltrata da parte di ciascun operatore. La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a ventuno giorni consecutivi. L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno.

L'occupazione non può esser rilasciata in favore di un promotore che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

In occasione di riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate occupazioni temporanee di aree pubbliche per l'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

L'occupazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla riunione straordinaria di persone, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo. Le domande debbono pervenire entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della riunione straordinaria di persone. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile. Le domande pervenute oltre il termine dei trenta giorni precedenti l'inizio della riunione straordinaria di persone potranno essere esaminate esclusivamente nell'ipotesi di disponibilità di spazi residui, nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati nel primo capoverso.

Per la stessa occasione non può essere rilasciata più di un'occupazione temporanea ad una stessa impresa.

Nel caso siano previste attività rumorose a carattere temporaneo, dovrà essere rispettata la normativa vigente.

Sono consentite, previa occupazione di suolo pubblico, le attività di vendita effettuate da enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche e religiose, culturali, turistiche e sportive nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 24 Orari

Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati sono stabiliti da ogni singola scheda.

L'orario di vendita è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici atti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati, manifestazioni con notevole afflusso di persone e per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per materia, con determina, può temporaneamente vietare il commercio su aree pubbliche nei mercati, sospendendone l'esercizio, nonché il commercio in forma itinerante in tutte le zone a ciò non espressamente vietate.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FIERE

Articolo 25 Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

Le fiere si svolgono nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.

La partecipazione alle fiere è riservata ai titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche o di segnalazione certificata di inizio di attività per il commercio su aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del preposto, in ogni caso munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Il preposto deve provare il suo stato con la consegna dell'atto di nomina da parte del titolare.

Ai fini della graduatoria di cui all'art. 50 della L.R. 29/2005 e s.m.i il numero di presenze effettive risulta documentato a partire dall'anno 1991 per la Fiera di Santa Caterina e dall'anno 1992 per la Fiera di San Valentino.

L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità previsti dalla vigente normativa.

In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- A. anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

B. ordine cronologico di presentazione delle domande dato dalla data di consegna al Protocollo Generale del Comune o dalla data di spedizione della Raccomandata A.R.

Nel caso risultino posteggi ancora liberi, a graduatoria esaurita, potranno essere assegnati ai soggetti autorizzati ad esercitare su aree pubbliche, secondo il criterio dell'anzianità storica del titolo autorizzativo esibito.

La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente. L'assenza del titolare per due volte nel periodo di validità della concessione, anche non consecutiva, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare, non concorrono a determinare la revoca della concessione prevista dall'art. 50, comma 9, della L.R. 29/2005 e s.m.i., purchè debitamente giustificati con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali semprecché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nelle fiere.

Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 23 comma 2-bis del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dall'articolo riguardante gli obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita.

In deroga a quanto previsto all'art. 47, comma 5 della Legge, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Articolo 26 Schede delle fiere

Fanno parte del presente regolamento le seguenti schede:

- a) Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo *“Cose d'altri tempi”*;
- b) *Fiera di S. Valentino*;
- c) *Fiera di S. Caterina*.

Le schede precisano, in riferimento alla singola fiera, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata alla fiera, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi. Le schede indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, nonché gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività.

In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo. L'assenza del titolare per due volte nel periodo di validità della concessione anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 27 Controlli

La direzione e la sorveglianza dei mercati è affidata al Comando di Polizia Locale.

A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

L'ASS competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti, dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 28 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti è divenuto esecutivo.

La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2 della Legge.

L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio e di revoca dell'autorizzazione/decadenza Scia.

Articolo 29 Sanzioni

E' punito con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

- senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio di attività;
- senza la prescritta concessione o fuori del territorio previsto dalla concessione, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
- in forma itinerante, nelle aree vietate di cui al precedente art. 7;
- senza i permessi di cui all'art. 44 della Legge;
- durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 81, comma 6 della Legge.

Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 euro a € 3.000,00.

La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00, ferme restando le specifiche sanzioni indicate dalle schede dei mercati insistenti su piazza XX Settembre.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico - sanitaria;
- c) alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla L.r.7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 31 Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali, nonché ogni altro provvedimento correlato.

ALLEGATO A)- SCHEDE DEI MERCATI

- MAPPA D'INSIEME
- SCHEDE DEI SINGOLI MERCATI



n° scheda	denominazione / localizzazione
1	MERCATO DEI FIORI RECISI E DELLE PIAZZINE ORNAMENTALI - PIAZZA MATTEOTTI
2, 3, 4, 5	MERCATI DI PIAZZA XX SETTEMBRE (MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO)
6	MERCATO DELLE SPECIALITÀ STAGIONALI (PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA 1° MAGGIO)
7	MERCATO DI VIA ZANON
8	MERCATO DI VIA REDIPUGLIA (VÂT)
9	MERCATO DI VIA RICCARDO DI GIUSTO
10	MERCATO DI PIAZZALE REPUBBLICA ARGENTINA - STADIO FRIULI
11	MERCATO DEI CIMITERI URBANI

1. Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali

Tipologia	A merceologia esclusiva
Periodicità	Annuale, stabile
Ubicazione	Piazza Matteotti, in prossimità del porticato della piazza lato ovest (compreso tra via delle Erbe e via Canciani)
Denominazione	Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali
Area mercato in mq.	120, compresa area imprenditori agricoli
Superficie dei posteggi in mq.	72
N. posteggi	4
Area Imprenditori agricoli in mq.	26
Orari carico/scarico	30' precedenti l'apertura/30' successivi alla chiusura
Orari spunta	9,00-9,30
Orari vendita	9,30-14,00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00
Prescrizioni particolari	Data la caratteristica di detto spazio e la sua valenza storico - artistica, il commercio dovrebbe avvenire con spazi di vendita di piccole dimensioni e le caratteristiche di tali punti di vendita dovrebbero essere, per forma, dimensione e colore, preventivamente concordati con la Soprintendenza, al fine di ottenere un insieme degno dello spazio architettonico della piazza stessa. Le zone in acciottolato non devono essere coperte con pedane in legno o similari. Sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici, salvo che per le operazioni di carico e scarico; è vietato l'uso di generatori


1 - MERCATO DEI FIORI RECISI E DELLE PIAINTINE ORNAMENTALI (PIAZZA MATTEOTTI)

area mercato:



superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	72,00
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	26,00
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	98,00

posteggi:



2. Mercato di piazza XX Settembre del martedì

Tipologia	A merceologia esclusiva; i posteggi sono riservati nella misura di 10 su un totale di 16, alla vendita di generi alimentari
Periodicità	Annuale
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Martedì
Area mercato in mq.	1.400, compresa area imprenditori agricoli .
Superficie dei posteggi in mq.	586
N. posteggi	16
Area Imprenditori agricoli in mq.	127,50
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata). E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dell'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata. Ogni operatore è tenuto a dotarsi di una polizza RC terzi, a copertura dei danni eventualmente cagionati a persone o cose nell'esercizio dell'attività. Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore assicurato in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatic posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate etc...)

3. Mercato di piazza XX Settembre del giovedì

Tipologia	A merceologia esclusiva; i posteggi sono riservati nella misura di 10 su un totale di 16, alla vendita di generi alimentari
Periodicità	Annuale
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Giovedì
Area mercato in mq.	1.400, compresa area imprenditori agricoli
Superficie dei posteggi in mq.	586
N. posteggi	16
Area Imprenditori agricoli in mq.	127,50
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata). E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dell'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata. Ogni operatore è tenuto a dotarsi di una polizza RC terzi, a copertura dei danni eventualmente cagionati a persone o cose nell'esercizio dell'attività. Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore assicurato in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatic posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzi, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate, etc...)

4. Mercato di piazza XX Settembre del venerdì

Tipologia	A merceologia esclusiva; i posteggi sono riservati nella misura di 10 su un totale di 16, alla vendita di generi alimentari
Periodicità	Annuale
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del venerdì
Area mercato in mq.	1.400, compresa area imprenditori agricoli
Superficie dei posteggi in mq.	586
N. posteggi	16
Area Imprenditori agricoli in mq.	127,50
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata). E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dell'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata. Ogni operatore è tenuto a dotarsi di una polizza RC terzi, a copertura dei danni eventualmente cagionati a persone o cose nell'esercizio dell'attività. Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore assicurato in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatic posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate, etc...)

5. Mercato di piazza XX Settembre del sabato

Tipologia	A merceologia esclusiva; i posteggi sono riservati nella misura di 10 su un totale di 16, alla vendita di generi alimentari
Periodicità	Annuale
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Sabato
Area mercato in mq.	1.400, compresa area imprenditori agricoli
Superficie dei posteggi in mq.	586
N. posteggi	16
Area Imprenditori agricoli in mq.	127,50
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata). E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dell'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata. Ogni operatore è tenuto a dotarsi di una polizza RC terzi, a copertura dei danni eventualmente cagionati a persone o cose nell'esercizio dell'attività. Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore assicurato in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatic posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzi, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate, etc...)

2÷5 - MERCATI DI PIAZZA XX SETTEMBRE (MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO)

area mercato:



superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	586,00
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	127,50
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	713,50

posteggi:



6. Mercato cittadino delle Specialità Stagionali

Tipologia	A merceologia esclusiva: in piazza Matteotti, somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande di immediata ristorazione e di carattere stagionale; in piazza I Maggio, somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande di immediata ristorazione
Periodicità	Stagionale, da ottobre-marzo ed aprile-settembre, ad eccezione del posteggio ubicato in piazza I Maggio, che è annuale, stabile
Ubicazione	In piazza Matteotti il venerdì, sabato e domenica; in piazza I maggio, tutti i giorni, domenica compresa
Denominazione	Mercato Cittadino delle specialità stagionali
Area mercato in mq.	86
Superficie dei posteggi in mq.	86, di cui 70 riservati al posteggio ubicato in piazza I Maggio
N. posteggi	4
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	14,00-15,00
Orari spunta	14,30-15,00
Orari vendita	In piazza Matteotti, dalle 15.00 alle 21.00; in piazza I maggio, come gli esercizi di somministrazione
Prescrizioni particolari	Sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici, salvo che per le operazioni di carico e scarico; è vietato l'uso di generatori. Nell'ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa l'eventuale struttura fissa destinata alla vendita dovrà essere smantellata entro il termine fissato, a cura e spese del proprietario della stessa; nell'ipotesi in cui l'area di mercato necessiti di lavori di manutenzione del suolo pubblico, i proprietari delle eventuali strutture fisse destinate alla vendita dovranno provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento dello stesso nei siti all'uopo individuati, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Per il mercato stabile di piazza I Maggio, sono tollerate le strutture fisse preesistenti, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni di legge

6 - MERCATO DELLE SPECIALITÀ STAGIONALI (PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA 1° MAGGIO)

posteggi:

superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	86,00
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	-
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	86,00



7. Mercato di via Zanon

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale, stabile
Ubicazione	Via Zanon, area pedonale adiacente la roggia
Denominazione	Mercato di via Zanon
Area mercato in mq.	1.200
Superficie dei posteggi in mq.	262,82
N. posteggi	7
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	30' precedenti l'apertura/ 30' successivi alla chiusura
Orari spunta	9,00-9,30
Orari vendita	9,30-14,00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00
Prescrizioni particolari	Sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici, salvo che per le operazioni di carico e scarico; è vietato l'uso di generatori. Nell'ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa, nonchè alla scadenza naturale della concessione di posteggio, l'eventuale struttura fissa destinata alla vendita dovrà essere smantellata, a cura e spese del proprietario della stessa; nell'ipotesi in cui l'area di mercato necessiti di lavori di manutenzione del suolo pubblico, i proprietari delle eventuali strutture fisse destinate alla vendita dovranno provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento dello stesso nei siti all'uopo individuati, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Sono tollerate le strutture fisse preesistenti, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni di legge. Una volta scaduta l'ultima delle relative 7 concessioni di suolo pubblico nel maggio 2017, i posteggi verranno rimessi al bando esclusivamente per merceologie specifiche (alimentari e non alimentari, appartenenti alla tradizione regionale) e previa realizzazione di chioschi nuovi, conformi alle indicazioni estetiche e localizzative del competente ufficio comunale.

area mercato:



superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	262,82
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	-
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	262,82

posteggi:



8. Mercato di via Redipuglia (Vât)

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale - svolgimento nella giornata del sabato
Ubicazione	Via Redipuglia
Denominazione	Mercato di via Redipuglia
Area mercato in mq	6.200
Superficie dei posteggi in mq	3.199
N. posteggi	70
Area Imprenditori agricoli in mq.	220
Orari carico/scarico	7,00-8-00; 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriera antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica; il posteggio si considera dotato di fornitura elettrica quando la presa di alimentazione è ubicata a meno di trenta metri dal posteggio attrezzato. Il cavo di alimentazione deve essere protetto da canalette passacavi omologate CEI qualora attraversi corridoi pedonali

8 - MERCATO DI VIA REDIPUGLIA (VÂT)

area mercato:



superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	3.199,00
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	220,00
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	3.419,00

posteggi:



9. Mercato di via Riccardo di Giusto

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale svolgimento nella giornata del giovedì
Ubicazione	Via Riccardo di Giusto
Denominazione	Mercato di via Riccardo di Giusto
Area mercato in mq	1.925
Superficie dei posteggi in mq	767,20
N. posteggi	17
Area Imprenditori agricoli in mq.	44,80
Orari carico/scarico	7,00-8-00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	E' consentito l'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriera antirumore o a energia solare)

9 - MERCATO DI VIA RICCARDO DI GIUSTO

area mercato:



superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	767,20
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	44,80
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	812,00

posteggi:




10. Mercato di piazzale Repubblica Argentina - Stadio Friuli

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale, nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni sportive previste dai calendari ufficiali delle FEDERAZIONI SPORTIVE affiliate al CONI negli impianti dello STADIO FRIULI
Ubicazione	Area circostante lo STADIO FRIULI
Denominazione	Mercato di piazza Repubblica Argentina Stadio Friuli
Area mercato in mq.	128.000
Superficie dei posteggi in mq.	775
N. posteggi	20
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	-
Orari spunta	2 ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva
Orari vendita	Da 2 ore prima a 2 ore dopo l'orario in cui si svolge la manifestazione sportiva prevista dai calendari ufficiali delle FEDERAZIONI SPORTIVE affiliate al CONI; da 4 ore prima a 2 ore dopo limitatamente alle partite di "cartello" caratterizzate da notevole affluenza di pubblico
Prescrizioni particolari	E' consentito l'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare). E' vietato vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione comprese quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente derogare a tale divieto

10 - MERCATO DI PIAZZALE REPUBBLICA ARGENTINA - STADIO FRIULI

superficie totale posteggi (escluse aree P.A.)	775,00
superficie totale imprenditori agricoli P.A.:	-
superficie totale posteggi e P.A. nel mercato:	755,00


area mercato:



posteggi:



a)



b)


11. Mercato dei Cimiteri urbani

Tipologia	A merceologia esclusiva, piante e fiori
Periodicità	Annuale, stabile
Ubicazione	Cimitero di San Vito via Ragogna- ingresso Nord Cimitero di Paderno via Emilia Cimitero di Cussignacco -via Felice della Rovere Cimitero dei Rizzi - via G. B. Mosto, lato ingresso
Denominazione	Mercato dei Cimiteri Urbani
Area mercato in mq.	244
Superficie dei posteggi in mq.	196
N. posteggi	7
Area Imprenditori agricoli in mq.	48, destinati a 4 posteggi per operatori permanenti, 1 posteggio per ciascun Cimitero urbano
Orari carico/scarico	-
Orari spunta	9,00-9,30
Orari vendita	9,30-13,00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00
Prescrizioni particolari	Nell'ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa l'eventuale struttura fissa destinata alla vendita dovrà essere smantellata entro il termine fissato, a cura e spese del proprietario della stessa; nell'ipotesi in cui l'area di mercato necessiti di lavori di manutenzione del suolo pubblico, i proprietari delle eventuali strutture fisse destinate alla vendita dovranno provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento dello stesso nei siti all'uopo individuati, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Sono tollerate le strutture fisse preesistenti, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni di legge


11 - MERCATO DEI CIMITERI URBANI

posteggi:


presso il cimitero monumentale di San Vito:



presso il cimitero di Paderno:



presso il cimitero di Cussignacco:



presso il cimitero dei Rizzi:



A. Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo "Cose d'altri tempi"

Tipologia	Mercato a specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione (ai sensi dell'art. 48, comma 10 della L.r. 29/2005 e s.m.i..
Periodicità	La prima domenica del mese, da settembre a giugno, ad eccezione di gennaio, luglio ed agosto
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della Piazza
Denominazione	Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (Cose d'altri tempi)
Area Fiera in mq.	1.400
Superficie dei posteggi in mq.	540
N. posteggi	30
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	8,00-9,00
Orari spunta	18,00-19,00
Orari vendita	8,30-9,00-9,00-18,00
Prescrizioni particolari	Sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici, salvo che per le operazioni di carico e scarico; è vietato l'uso di generatori

B. Fiera di S. Valentino

Tipologia	Fiera ordinaria
Periodicità	Quattordici febbraio
Ubicazione	Via Pracchiuso-Largo delle Grazie
Denominazione	Fiera di San Valentino
Area Fiera in mq.	2.000
Superficie dei posteggi in mq.	820
N. posteggi	46
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	7,00 – 8,00
Orari spunta	8,00 del primo giorno di Fiera
Orari vendita	9,00-22,00, con fascia obbligatoria dalle 10,00 alle 20,00
Prescrizioni particolari	E' vietato l'uso di generatori; qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, questi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 18; la relativa documentazione deve essere conservata unitamente al titolo autorizzatorio ed esibita al personale di vigilanza, che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, dovranno altresì dotarsi di estintore. E' fatto obbligo del pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le previsioni del vigente Regolamento.

C. Fiera di S. Caterina

Tipologia	Fiera ordinaria
Periodicità	<p>La Fiera si svolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal sabato precedente qualora il 25 novembre coincida con la giornata di lunedì, martedì o mercoledì, - dal giovedì alla domenica qualora il 25 novembre coincida con la giornata di giovedì, - dal venerdì alla domenica qualora il 25 novembre coincida con la giornata di venerdì, sabato o domenica. - Ai fini del riconoscimento della “presenza effettiva”, l’operatore deve effettivamente esercitare l’attività in tutte le giornate previste. <p>La giunta comunale, con proprio atto potrà modificare in via eccezionale e per motivi di ordine istituzionale la durata della manifestazione, garantendo lo svolgimento della Fiera nel giorno del 25 novembre e nel giorno antecedente o successivo.</p>
Ubicazione	Piazza I Maggio-via della Vittoria-via Liruti
Denominazione	Fiera di Santa Caterina
Area Fiera in mq.	20.000
Superficie dei posteggi in mq.	11.500
N. posteggi	285
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	-
Orari spunta	8.00 del primo giorno di Fiera
Orari vendita	9.00-22.00, con fascia obbligatoria dalle 10.00 alle 20.00
Prescrizioni particolari	<p>E' vietato l'uso di generatori; qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, questi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 18; la relativa documentazione deve essere conservata unitamente al titolo autorizzatorio ed esibita al personale di vigilanza, che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, dovranno altresì dotarsi di estintore. E' fatto altresì obbligo del pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le previsioni del vigente Regolamento</p>